

N. R.G. 1713/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Centaro	Presidente
dott. Maria Stella Arena	Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini	Consigliere relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1713/2021**

PROMOSSA DA

SPEZIALE ANTONINO FILIPPO (C.F. SPZNNN89L05C351Z), elettivamente domiciliato in via Pasubio n. 18, Catania; rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE LIPERA, giusta procura in atti;

APPELLANTE

CONTRO

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587) e **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 80014130928), in persona, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno *pro tempore*, organicamente patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio Distrettuale di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina n. 149 sono domiciliati *ex lege*;

GRASSO MARISA (C.F. GRSMRS72S53A028R), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE DE GERONIMO e dall'avv. MARIA CRISTINA DE GERONIMO, giusta procura in atti;

APPELLATI

E NEI CONFRONTI DI

MICALE DANIELE NATALE (C.F. MCLDLN87P30C351N);

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 gennaio 2023 le parti hanno concluso come da note scritte depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno convenivano davanti al Tribunale di Catania Speciale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale, al fine di sentire condannare in solido i suddetti convenuti al pagamento della somma di € 305.192,18, oltre al pagamento delle ulteriori somme, pari al valore capitalizzato (da determinarsi tramite c.t.u.) delle erogazioni periodiche effettuate in favore dei familiari superstiti dell'ispettore Filippo Raciti, per le causali indicate, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal Ministero dell'Interno, e il solo convenuto Speciale Antonino Filippo, altresì, al pagamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno della somma di € 25.000,00 ciascuno, a titolo di danni non patrimoniali.

Speciale Antonino Filippo si costituiva sostenendo la propria estraneità all'omicidio dell'ispettore Raciti e, comunque, l'inapplicabilità, quanto all'affermazione della propria colpevolezza, dell'art. 651 c.p.p. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 448 del 1988. Contestava il fondamento delle domande di risarcimento dei danni proposte dalle Amministrazioni attrici. Chiedeva, altresì, e otteneva di chiamare in causa Grasso Maria, vedova Raciti, negando che fossero dovute le somme richieste dalle attrici per le causali indicate e, in subordine, chiedendo la loro riduzione.

La Grasso si costituiva e deduceva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della chiamata in causa, perché le somme percepite erano certamente dovute, a prescindere dalla personale responsabilità dello Speciale.

In data 3/12/2015, si costituiva anche Micale Daniele Natale (assistito dal medesimo procuratore costituitosi per l'altro convenuto) chiedendo il rigetto delle domande delle attrici.

All'esito dell'istruttoria (nel corso della quale veniva espletata una consulenza tecnica contabile d'ufficio), il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2210/2021, pubblicata in data 14 maggio 2021, (resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2616/2015 R.G.), innanzi tutto riteneva la legittimità della chiamata in causa di Grasso Marisa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., rilevando che i convenuti avevano chiesto, tra l'altro, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione delle elargizioni alla terza chiamata, vedova Raciti; decideva poi sul merito della predetta questione, riconoscendo che gli emolumenti versati ai familiari della vittima del dovere, ispettore Raciti, trovavano il loro titolo nelle leggi speciali che li prevedevano (*ex art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, quanto all'individuazione delle persone ricomprese nella categoria delle vittime del dovere; art. 2, comma 1 e 2, della legge 23 novembre 1998*) ed erano dovuti dallo Stato.

Inoltre, per quanto ancora d'interesse in questa sede, il primo Giudice:

- 1) premetteva che la fattispecie in oggetto era annoverabile nell'ipotesi di responsabilità aquiliana nascente da fatto costituente reato *ex artt. 2043 e 2059 del codice civile* e che i fatti di causa prendevano le mosse dagli avvenimenti del 7 febbraio 2007, verificatisi a Catania, presso lo stadio Massimino, in occasione dell'incontro calcistico Catania - Palermo, durante il quale, a seguito dei violenti scontri tra la tifoseria del Catania e le Forze dell'Ordine, perse la vita l'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, che in quel frangente si trovava lì in servizio di ordine pubblico;
- 2) con specifico riguardo all'*an* del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dalle attrici, pur considerando che andavano tenute distinte le posizioni di Micale Daniele Natale e di Speciale Antonino Filippo, perveniva ad affermare la responsabilità solidale di tutt'e due;
- 3) in particolare, rilevava di non poter procedere al riesame delle questioni concernenti l'accertamento della condotta di reato e la responsabilità civile del Micale, in quanto le stesse risultavano coperte dal giudicato penale di condanna, *ex art. 651 c.p.p.*, per omicidio preterintenzionale ai danni di Filippo Raciti, resa dalla Corte di Assise di Catania nel procedimento penale definito con sentenza n. 6/2010, nei confronti dell'imputato, e dal giudicato formatosi sulla distinta pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, relativa alla condanna resa, nei confronti dello stesso Micale, al risarcimento del

danno non patrimoniale subito dalle parti civili, pari a € 25.000,00 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a € 25.000,00 a favore del Ministero dell'Interno (ometteva, invece, ogni riferimento alla pronuncia, pure contenuta nell'anzidetta sentenza penale passata in giudicato, relativa alla condanna generica del medesimo Micale al risarcimento, tra l'altro, del danno patrimoniale nei confronti del Ministero dell'Interno e al pagamento, in favore dello stesso Ministero danneggiato, della provvisoria nella misura di € 50.000,00).

4) riteneva, invece, che nel giudizio civile in corso non poteva esplicitare efficacia di giudicato *ex art. 651 c.p.p.* la sentenza irrevocabile di condanna, per omicidio preterintenzionale ai danni di Filippo Raciti, emessa dalla Corte d'appello di Catania, sezione penale minori, nei confronti di Speciale Antonino Filippo, depositata in data 20 marzo 2012, poiché, essendo l'imputato, all'epoca dei fatti, minore di età, a norma del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 448 del 1988, alla sentenza penale non poteva essere riconosciuta efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato dal reato, essendo quindi tenuto il Giudice civile a riesaminare autonomamente e senza alcun vincolo la fattispecie di responsabilità portata alla sua cognizione;

5) dall'esame degli elementi probatori acquisiti nei diversi giudizi, penale e civile, perveniva all'accertamento del fatto - reato in contestazione e quindi all'affermazione della corresponsabilità civile dello Speciale per la morte dell'ispettore Raciti, tenuto conto che le risultanze delle testimonianze e della perizia escludevano l'impatto con un ordigno o bomba carta e avvaloravano, viceversa, l'ipotesi dell'idoneità del lavello impugnato dallo Speciale a provocare lo shock emorragico, con esito mortale, del Raciti;

6) riteneva la sussistenza del nesso causale (*ex art. 1223 c.c.*) in relazione al danno patrimoniale, considerando che le elargizioni effettuate dallo Stato in favore della vedova e degli orfani dell'ispettore Raciti erano previste dalla legge ed erano dovute dallo Stato nonostante questo non ricevesse più le prestazioni del dipendente deceduto;

7) sul *quantum* di tale danno, rilevava che le elargizioni *una tantum* ammontavano ad € 305.192,18 e che, dovendosi ritenere più verosimile, sulla base dei criteri prospettati dal C.T.U., la quantificazione di cui all'ipotesi n. 1", rispetto a quella contraddistinta come "ipotesi n. 2" nell'elaborato peritale, in quanto fondata sulla "previsione di cicli economici futuri in un lungo arco temporale che arriva fino al 2078", il danno futuro ammontava a € 15.071.102,84;

8) osservava, ancora, che andava risarcito pure il danno non patrimoniale subito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, atteso che i fatti di causa sicuramente avevano leso l'immagine dello Stato come apparato atto a reprimere e prevenire scontri e tafferugli, a risarcire il quale tra l'altro il Micale era stato condannato in sede penale e al quale doveva essere quindi condannato nella stessa misura solo il corresponsabile civile Speciale Antonino.

Il Tribunale condannava, di conseguenza, il Micale e lo Speciale, in solido, al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, di € 15.063.339,66 (pari a € 15.071.102,84, corrispondenti alla capitalizzazione delle erogazioni periodiche effettuate in favore dei congiunti del defunto ispettore Raciti, detratti € 7.763,18 già pagati dallo Stato per spese funerarie) in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, nonché il solo Speciale Antonino Filippo al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, di € 25.000,00 in favore del Ministero dell'Interno e di € 25.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed entrambi al pagamento dei relativi accessori come in motivazione. In essa si specificava che sulla somma di € 305.192,18 (pari all'ammontare delle elargizioni *una tantum*, come indicato a pag. 10 della sentenza), data dal danno patrimoniale già cristallizzato ed equivalente al danno già sofferto, devalutata al 7.2.2007 e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie, andavano computati gli interessi legali fino al deposito della sentenza e, di poi, solo gli interessi legali fino al soddisfo, mentre il danno futuro poteva essere solo capitalizzato, e sulla somma di Euro 50.000,00, cui era condannato il solo Speciale, devalutata al 7.2.2007 e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie, andavano computati gli interessi legali fino al deposito della sentenza e, di poi, solo gli interessi legali fino al soddisfo.

Infine, condannava i convenuti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (liquidate in € 47.070,00 oltre accessori), nonché in favore della terza chiamata, Grasso Marisa (liquidate in € 10.000,00 oltre accessori), e poneva definitivamente a carico degli stessi in via solidale le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto.

Avverso la sentenza proponeva appello Speciale Antonino Filippo (con atto di citazione notificato in data 1° dicembre 2021 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, nonché, a titolo di mera *litis denuntiatio*, nella stessa data, nei confronti di Grasso Marisa, e, a mezzo posta, in data 4 dicembre 2021, di Micale Daniele Natale), formulando quattro motivi di gravame.

Resistevano con comparsa del 10/12/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno.

Si costituiva in giudizio anche Grasso Marisa, riproponendo le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, mentre non si è costituito Micale Daniele Natale.

In esito all'udienza cartolare del 16 gennaio 2023 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione del termine sino al 17 marzo 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato Micale Daniele Natale, il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 448 del 1988, in quanto il Tribunale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sul contenuto della sentenza penale irrevocabile di condanna della Corte di appello di Catania, sezione minori, depositata in data 20/03/2012, senza procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della sua responsabilità civile con pienezza di cognizione.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto anche di giudizio civile non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo, allorché esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile.

È indubbio che nella fattispecie, poiché l'imputato, all'epoca dei fatti, era minore di età, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 448/1988, non era ammessa la costituzione di parte civile, e alla sentenza penale non può essere riconosciuta efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato dal reato.

Ne consegue che la sentenza penale di condanna dell'appellante per il fatto - reato, per cui è causa, non ha efficacia di giudicato facente stato in questa sede, e il giudizio civile deve interamente e autonomamente rivalutare i fatti, nel rispetto del contraddittorio.

Preso atto di ciò, non vi è stata violazione dell'art. 10 del D.P.R. 448/1988, in quanto il Tribunale non ha attribuito valore di giudicato alla sentenza irrevocabile di condanna della sezione penale minori della Corte di appello di Catania del 20/03/2012 emessa nei confronti dello Speziale, dichiarato colpevole di concorso nel delitto di omicidio preterintenzionale aggravato dell'ispettore Raciti.

Il Tribunale ha, nell'impugnata sentenza, fatto, invero, piena e corretta applicazione del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (cfr. Cass. n. 12164/2021; Cass. n. 16893/2019; Cass. n. 15112/2013).

Ha al riguardo correttamente posto a fondamento del proprio convincimento gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio, in sede penale, non essendogli vietato ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni. E ciò ha fatto fornendo una motivazione, per quanto sintetica, sufficientemente specifica per rivalutare autonomamente i fatti e confutare le argomentazioni difensive svolte dall'appellante (*“vi è la prova del fatto di reato ascritto allo Speziale e cioè la responsabilità per l'omicidio preterintenzionale dell'isp. Raciti. Ed infatti, tale responsabilità risulta accertata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania sezione minori, emessa in data 20.3.2012, cui si rinvia e che si fa propria da 25 a pag. 49 (cfr. sulla possibilità di argomentare per relationem, cfr., Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015)”* - v. sentenza pag. 6).

Ha inoltre posto in rilievo che *“alla stessa conclusione porta l'esame, in questa sede, delle risultanze delle video riprese che riprendono lo Speziale sui luoghi, delle dichiarazioni spontanee dello Speziale, della circostanza della compresenza sui luoghi degli scontri del Raciti e dello Speziale, come risulta dalle testimonianze assunte, le risultanze della perizia che escludono l'impatto con un ordigno o bomba carta, l'idoneità, viceversa, del lavello impugnato dallo Speziale a provocare lo shock mortale del Raciti, e quindi, la morte di quest'ultimo. Questi, sono tutti indizi precisi, gravi e concorrenti, che inducono a ritenere sussistere la responsabilità del convenuto per il decesso dell'ispettore Raciti colpito dallo Speziale con un lavello usato a modo di ariete in occasione degli scontri avvenuti in*

Catania il 2.2.2007 presso lo stadio Massimino” - sentenza pag. 6), mostrando così di avere accertato il merito della vicenda all’esito del proprio vaglio critico, pur tenendo conto delle prove raccolte, con le garanzie di legge, nella sede penale, idonee a dimostrare il fatto in contestazione, ossia la colpevolezza dello Speciale per il grave fatto - reato ai danni dell’Ispettore Raciti.

Tale accertamento, oltre che adeguatamente motivato, è, ad avviso del Collegio, condivisibile.

La ricostruzione della vicenda può essere effettuata con l’esame della stessa sentenza penale della Corte di appello di Catania, sezione penale minori, del 20/03/2012, divenuta irrevocabile il 14/11/2012, la quale consente, sulla base delle prove raccolte nella sede penale, sufficientemente attendibili e fornite di precisi e obiettivi riscontri, di acclarare la responsabilità dell’imputato Speciale e, nel contempo, di confutare le critiche riproposte dal medesimo a propria discolpa anche nel presente giudizio civile, come chiaramente emerge dall’illustrazione dei motivi della condanna penale nelle pagine 29 e ss. della pronuncia citata, richiamate già dalla sentenza qui impugnata.

Si è messo in evidenza che la perizia della R.I.S. di Parma non è in grado di inficiare le conclusioni di colpevolezza cui è pervenuto il primo giudice, in quanto le risultanze prestano il fianco a severe critiche che ne invalidano del tutto l’attendibilità (*“Questi, in sintesi, i punti di criticità non superabili. 1. Gli esperimenti, i prelievi e le analisi sul sottolavello adoperato non sono stati preceduti, come sarebbe stato necessario al fine di riscontrare una effettiva affinità morfologico strutturale, da un’attenta comparazione con il sottolavello in sequestro, effettivamente utilizzato per l’azione delittuosa imputata allo Speciale. 2. Il manichino anatomico (“dommy”) avrebbe dovuto essere rivestito in maniera analoga alla vittima e così non è avvenuto, in quanto il fantoccio era privo della tuta OP indossata dalla vittima. 3. Gravissimo l’errore di non aver utilizzato per ogni prova di impatto un giubbotto nuovo o, per lo meno, reso neutro da efficace preventivo lavaggio... 4. Parimenti gravissimo l’errore di aver presunto che la giubba presentasse sul lato anteriore e su quello posteriore lo stesso numero di particelle d’acciaio, senza considerare che nella parte anteriore è da ipotizzarsi un maggiore accumulo... 5. Venne paradossalmente effettuata una sola analisi al fine di tutte le quattordici prove d’impatto sui due giubbotti utilizzati... 6. Nessuna stima è stata effettuata dell’accumulo dipeso dal materiale metallico del quale era costituita la gabbia toraco-addominale del “dommy” ... 7. ... le due giubbe vennero riposte, prima di essere analizzate, nel medesimo scatolo, così da contaminarsi a vicenda. 8. Nessuna attenzione è stata posta sulla certa dispersione di particelle cui è andata incontro alla giacca del povero Raciti...”* cfr. pagg. 31-37 della sentenza in esame).

Ancora, ritiene il Collegio rilevante il riscontrato limite di attendibilità concernente la circostanza che, *“salvo che per le prime quattro prove, si ha modo di ricavare dalla documentazione filmata che nel resto delle prove il modo d'aggressione scelto non ha attinenza di sorta con le modalità con le quali il sottolavello venne offensivamente azionato dall'imputato in concorso con il maggiorenne... sfociando in esercitazioni del tutto avulse dai fatti di causa”* (pagg. 33-34 della sentenza penale citata).

Sul punto, la sentenza penale rinvia alla descrizione innanzi fornita dell'ultimo fotogramma prima che lo Speciale sparisse dall'inquadratura che ha consentito di chiarire che, *“a quel punto la distanza minima dall'obiettivo da offendere non superava i 70 cm, il che impediva tutta una serie di usi alternativi del sottolavello”*, concludendo legittimamente che *“ciò, ovviamente, non può non avere avuto refluenze sull'analisi quantitativa successivamente condotta”*.

Ancora, la sentenza penale ha osservato correttamente che *“la dinamica dell'accadimento, poi, smentisce, piuttosto clamorosamente l'affermazione secondo la quale il sottolavello assai difficilmente avrebbe potuto essere impugnato da due persone. Le immagini, al contrario, danno contezza del concorso dei due imputati nell'uso offensivo dell'oggetto: forse ostacolati, ma certamente non impediti dalla presenza di spigoli vivi, ognuno dei due imputati rivestì precipuo compito; lo Speciale tenendo il sottolavello da retro, e al momento spingendolo in avanti, e il Micale, governandone la parte anteriore, affinché lo strumento fosse esattamente indirizzato”* (cfr. pag. 36 della sentenza citata).

Inoltre, è rimasto provato (tramite le testimonianze raccolte dal Tribunale per i Minorenni) che l'ispettore Raciti, *“già appena una ventina di minuti dopo l'azione con il sottolavello, è stato visto posto a presidiare il sito ove tale azione si era svolta, incurante dei pericoli, poiché aveva specifico motivo di arrestare un individuo che gli aveva procurato un danno fisico... A differenza di quel che viene assunto con l'impugnazione, la pur scarna descrizione che il Raciti ha fornito dell'aggressore non è affatto incompatibile con la persona dell'imputato; appare, anzi, a lui ben calzare* (cfr. dichiarazioni rese dall'ispettore Tinnirello Salvatore, dal dott. Ferdinando Guarino, all'epoca dirigente della D.I.G.O.S. di Catania, dall'assistente capo Balsamo Giuseppe).

Nel richiamare tali convergenti testimonianze, la sentenza penale ha precisato correttamente anche che *“l'aggettivo alto viene utilizzato dal solo teste Poli in contrasto con quanto riferito dagli altri testi; senza contare che, oltre al ben probabile errore mnemonico, stante le condizioni... nelle quali il detto teste ebbe a raccogliere la descrizione, è possibile che l'interpretazione delle parole possa non essere stata esattamente fedele”*.

La Corte di appello, sezione penale minori, è pervenuta dunque alla conclusione, assolutamente ragionevole e coerente con gli elementi emersi dall'istruttoria espletata, che *“la descrizione dell'offensore, per quanto ricavata in un contesto di estrema confusione, ripetuta fino all'ultimo momento di lucidità, al contrario di quel che assume la difesa trova riscontro nella struttura fisica dell'imputato, il quale certamente grosso almeno (almeno cento chilogrammi di peso per sua stessa ammissione”, dando inoltre conto adeguatamente che “le immagini consentono di affermare, senza ombra di dubbio che lo Speciale al contrario di quanto sostenuto con i motivi d'appello, non era affatto reso irriconoscibile dal cappuccio, in quanto non indossava alcun cappuccio, ma solo un berrettino che gli lasciava ampiamente libero il volto”* (v. pag. 41).

Altresì, la sentenza penale in esame ha posto in evidenza come *“solo suggestiva e senza fondamento di indizio alcuno deve reputarsi poi l'ipotesi che il Raciti sia stato vittima di un impatto con uno dei mezzi in uso alle stesse forze dell'ordine... L'imputato, infatti, ipotizza al riguardo che, qualche attimo prima del crollo finale del Raciti l'autista del Discovery, Lazzaro Salvatore, effettuando una retromarcia, abbia attinto violentemente il capo-squadra”*.

Anche questa tesi è risultata, e deve ritenersi, priva di fondamento.

Come osservato dalla sentenza penale, infatti, *“proprio dalle prime s.i.t. rese il 3 febbraio 2007 dal Lazzaro ... si ricava ben altra scena: proprio nel momento in cui si ha la percezione di un forte boato, l'ispettore Raciti, rimasto fuori dal mezzo, barcolla e di lì a poco perde i sensi. Si tratta, in sostanza, di un concomitare di eventi del tutto indipendenti fra loro, che in un primo momento aveva fatto pensare potessero essere in qualche modo collegati (barotrauma da esplosione). E' a questo punto che il Lazzaro, richiamato dai colleghi (che a tal fine sbattono la mano sul mezzo) fa marcia indietro, così da consentire di sdraiare il Raciti sul sedile posteriore (cfr. dichiarazioni di Poli e Balsamo)... È certo quindi che il Raciti non fu attinto dal Discovery in retromarcia, posto che fu visto barcollare (in concomitanza con il boato) prima che il Lazzaro iniziasse tale manovra, come si è detto proprio al fine di portare soccorso alla Raciti, già assistito dai colleghi appiedati”* (v. pagg. 46-48 della sentenza penale).

Erra, pertanto, l'appellante nel ritenere che l'impatto con il copri lavello non possa avere cagionato la morte della vittima e che, per converso, risulterebbe evidente che la causa del decesso sarebbe da ricercare altrove e, in particolare, nell'ipotesi c.d. del “fuoco amico”, venendo l'ispettore Raciti colpito durante una manovra di retromarcia del Discovery della polizia.

I mezzi istruttori già dedotti in primo grado dall'appellante e reiterati con l'atto di appello non possono dunque essere ammessi, risultando evidentemente superflui e sovrabbondanti alla luce degli elementi di fatto già considerati dal giudice penale e suscettibili di essere valorizzati anche al fine di pervenire in questa sede civile a un convergente apprezzamento dei medesimi fatti oggetto anche del giudizio civile.

Il secondo motivo è composto da due censure, riguardanti, rispettivamente, l'insussistenza del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale riconosciuti in favore della parte attrice, pur senza minimamente fornire una motivazione al riguardo.

Da un lato, si censura il fatto che il primo giudice non ha considerato che i danni patrimoniali risarcibili sono solo quelli configurabili come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, e dunque si conclude che la P.A. non ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di prestazione lavorativa perché non si tratterebbe di una conseguenza immediata e diretta dell'illecito presuntamente commesso da Speziale Antonino Filippo.

Ne consegue che, nella specie, la conseguenza immediata e diretta sarebbe solo la lesione della vita dell'ispettore Raciti e non anche la lesione del diritto di credito del datore di lavoro pubblico (Ministero dell'Interno), che invece rappresenta un pregiudizio indiretto, mediato e quindi non risarcibile.

Dall'altro lato, si contesta l'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - dell'esistenza del danno all'immagine dello Stato, nonostante questa immagine non abbia subito alcun danno, ma anzi ne è uscita rinvigorita, e sebbene la morte dell'ispettore Raciti sia stata causata da un incidente.

La seconda censura (concernente l'insussistenza del danno all'immagine riconosciuto nella sentenza impugnata) è infondata, essendo ordinariamente connesso ai gravi fatti verificatisi il 7/2/2007 il danno all'immagine certamente patito dallo Stato, così come ha debitamente e correttamente argomentato il primo giudice, ripercorrendo lo stesso iter logico - giuridico del giudice penale.

Ritiene il Collegio condivisibile la motivazione fornita dalla Corte di Assise nella sentenza penale di condanna del Micale, allorché ha osservato che *“i fatti verificatisi allo stadio Massimino la sera del 2 febbraio 2007 hanno avuto una vastissima eco internazionale, le immagini di guerriglia urbana registrate da tutte le emittenti televisive e che nel riprendere la cieca violenza dei cosiddetti ultras e il totale dispregio delle regole della convivenza civile, ritraevano un quadro di evidente ed oltremodo pericolosa compromissione della sicurezza non solo delle forze dell'ordine che si trovavano ad operare in prima linea (mettendo a rischio la propria incolumità) ma anche dei comuni cittadini che si erano*

recati allo stadio esclusivamente per interesse sportivo, sono state trasmesse in tutto il mondo. I fatti verificatisi che determinavano il ferimento di numeroso personale delle forze di polizia e soprattutto l'uccisione di uno dei suoi appartenenti nello svolgimento delle sue funzioni hanno certamente determinato, a voler tacere d'altro, un considerevole e difficilmente riparabile danno all'immagine delle istituzioni rappresentate in giudizio”.

Come considerato dalla Corte di Assise, anche per il corresponsabile civile Micale valgono le medesime considerazioni in ordine alla valutazione di congruità della somma richiesta dalle parti attrici (costituitesi parti civili nella sede penale), che può essere fatta propria anche in questa sede, come già ritenuto dal primo decidente (nella misura - liquidata nella sentenza impugnata - di € 25.000,00 per ciascuna delle amministrazioni attrici).

La prima censura è invece fondata, dovendosi escludere in concreto l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile in favore delle Amministrazioni attrici e, in particolare, del Ministero dell'Interno, Amministrazione dalla quale dipendeva l'Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti.

Nella citazione di primo grado il Ministero dell'Interno (Questura di Catania) ha chiesto il rimborso delle indennità e delle erogazioni (sia *una tantum*, sia periodiche) corrisposte alla vedova e agli orfani del dipendente deceduto, a titolo di danni patrimoniali derivati dal reato di omicidio.

Le erogazioni di cui si tratta, come risulta dall'esame della stessa citazione introduttiva e come emerge dalla documentazione contestualmente prodotta dalle Amministrazioni attrici, odierne appellate, sono le seguenti:

- la speciale elargizione ai sensi delle leggi 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 82), per un importo di € 220.704,34, concessa, con decreto del Capo della Polizia n. 559/C69353/SG del 13 novembre 2007 (doc. 11-12);
- tre assegni vitalizi di € 500,00 mensili in favore della vedova e dei due orfani ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, a far data dal 3 febbraio 2007, concessi con decreto di uguale numero del 14 novembre 2007 (doc. 13);
- l'assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 ai sensi della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a decorrere dal 1° gennaio 2008 (doc. 11 cit.);

- un contributo *una tantum* per le spese funerarie di € 1.560,00, corrisposto dal Fondo Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza (doc. 11 cit.);
- il contributo ex art. 21 D.P.R. 28.7.1999 n. 510 di € 413,18 (doc. 11 cit.);
- il rimborso per le spese per i funerali di € 7.350,00 (doc. 11 cit.);
- l'equo indennizzo ex D.M. 1005 del 29.5.2007 di € 39.552,00 (doc. 14 cit.);
- l'indennità di buonuscita di € 35.612,66 (doc. 14 cit.);

Infine, con decorrenza dal 1.3.2007 sono corrisposti dall'I.N.P.S. ex Gestione I.N.P.D.AP. competente (in misura del 100%) il trattamento speciale pensionistico di reversibilità spettante alla vedova e agli orfani dei caduti delle Forze di Polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, unitamente alla c.d. doppia annualità del suddetto trattamento pensionistico ex art. 10 comma 7 D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 206/2011 (doc. 15 – 16 – 17 – 18 - 19-20 – 21 - 22).

Ciò posto, è esatto il rilievo delle Amministrazioni appellate secondo il quale costituisce ormai un pacifico portato dell'evoluzione giurisprudenziale l'applicabilità della tutela aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di un terzo, ossia da parte di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. Né, del resto, è in discussione nella presente sede processuale il fatto che anche la violazione di un diritto relativo consente di chiedere nei confronti dei terzi il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

E, tuttavia, la tesi delle Amministrazione attrici (odierne appellate) può essere accolta soltanto ove in concreto si ritenga che le indennità e le erogazioni (sia *una tantum*, sia vitalizie) previste dalla legge costituiscano, per lo Stato, un danno cagionato da reato secondo la previsione dell'art. 185 c.p.

Com'è noto, nella nozione di danno cagionato da reato rientrano soltanto i pregiudizi patrimoniali immediatamente e direttamente riconducibili all'illecito penale secondo il principio della regolarità causale.

Va invero osservato che la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, comprende ogni perdita o necessitata erogazione di valori economici e, quindi, anche tutti gli esborsi monetari già intervenuti in dipendenza del fatto lesivo, a condizione che siano configurabili

come “*conseguenza immediata e diretta*” di quell’evento (nel caso, la morte del lavoratore dipendente per il fatto illecito altrui).

Nella fattispecie, al contrario, non sussiste il nesso di causalità tra il reato di omicidio preterintenzionale in danno dell’ispettore Raciti e le provvidenze in favore della vedova e degli orfani della vittima del dovere ispettore Raciti, in quanto queste, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in fattispecie perfettamente assimilabili a quella in esame (Cass. n. 14483/2004; Cass. n. 1375/1994; Cass. n. 632/1990), trovano diretta dipendenza dal fatto che la morte (o la lesione) sia avvenuta in occasione dell’espletamento di un servizio di istituto del soggetto ovvero - come nel caso di specie - di un servizio di ordine pubblico, sì da far considerare il soggetto una vittima del dovere.

Pertanto, le provvidenze in favore della vedova e degli orfani delle vittime del dovere trovano solo occasione, ma non anche dipendenza genetica o causale, nel fatto illecito dannoso che pure ha reso attuale una delle ipotesi previste dalla legge per l'erogazione di quei benefici.

La *ratio* ispiratrice di tali erogazioni, previste dalla legge, è rappresentata dall’adempimento del dovere morale di solidarietà sociale e dell’obbligo della riconoscenza dovuta a chi, al servizio della società, sopporta sacrifici.

Si tratta di obblighi che lo Stato ha liberamente imposto a se stesso, regolamentandoli con le leggi di cui trattasi.

Quindi l'esborso dello Stato non è conseguenza diretta, in senso tecnico giuridico, del fatto illecito.

Ne consegue che l'Amministrazione dello Stato, tenuta agli esborsi a favore delle vittime del dovere o dei loro congiunti, non può proporre, a tale titolo, azione di risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.* nei confronti dell'autore dell'illecito, non costituendo queste provvidenze, anche quando il fatto illecito del terzo costituisca reato, un danno cagionato ai sensi dell’art. 185 c.p.

D’altra parte, la Corte di Cassazione non ha tralasciato di sottolineare che, come è stato osservato in dottrina, sarebbe veramente anomalo concepire un’obbligazione risarcitoria la cui misura possa essere discrezionalmente e autonomamente determinata dallo stesso soggetto danneggiato (lo Stato) sia pure per legge, ma sempre secondo parametri svincolati dalla reale entità del danno derivato alle vittime del dovere (o ai superstiti) e rispondenti soltanto a criteri solidaristici e, quindi, *lato sensu*, politici.

Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato (sia pure al fine di risolvere un conflitto di giurisdizione) che, in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore

delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui l'art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva, nei confronti di una P.A., priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze, sia in ordine alla misura di esse.

Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, e ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale (cfr. Cass. S.U. n. 8982/2018 e nello stesso senso v. Cass. S.U. n. 23300/2016).

Ha errato, pertanto, il Tribunale nel ritenere che l'Amministrazione attrice avrebbe subito un danno diretto e immediato, per cui il terzo autore dell'illecito (Speciale Daniele Natale) era tenuto a risarcirlo secondo la regola generale del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c.

Tale conclusione è valida anche relativamente alla concessione dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto in favore, tra l'altro, dei congiunti dei caduti delle Forze di Polizia in attività di servizio di ordine pubblico, in quanto questa erogazione ha natura previdenziale e si ricollega al fatto-decesso in quanto tale, senza che debba essere attribuita alcuna rilevanza alla sua causa (cfr. Cass. S.U. 22 maggio 2018, n. 12564).

A ciò deve aggiungersi l'assorbente rilievo del difetto di titolarità dell'azione risarcitoria in capo alle Amministrazioni appellate, per quanto attiene alla richiesta di rimborso dell'erogazione previdenziale in discorso, la cui corresponsione è imposta dalla legge a carico degli enti previdenziali competenti.

Nella fattispecie, l'I.N.P.S., ex Gestione I.N.P.DA.P., quale ente competente, è dunque l'unico soggetto (e non anche il Ministero dell'Interno, pur se datore di lavoro) ad avere titolo e interesse all'eventuale azione di rimborso di quanto erogato *ex lege* alla vedova e agli orfani dell'ispettore Raciti, a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità.

Né pare, in qualche modo, pertinente, ai fini della decisione, l'indirizzo contenuto in Cass. sez. III 8/11/1980, n. 6008, al quale il primo giudice ha fatto espresso riferimento nella sentenza impugnata e contro cui nessuna censura viene svolta (indirizzo a mente del quale "*colui che, con un suo fatto doloso o colposo, abbia cagionato ad un impiegato pubblico lesioni personali da cui sia derivata una invalidità temporanea assoluta, con la conseguente sospensione della prestazione del servizio da parte*

dell'impiegato, deve risarcire all'ente pubblico, dal quale l'impiegato dipende, il danno consistente negli stipendi che, in virtù di una norma legislativa o regolamentare l'ente abbia corrisposto all'impiegato nel periodo di assenza dal servizio per l'invalidità suddetta...”).

Va invero osservato che questo indirizzo, di cui è espressione anche la distinta pronuncia invocata dalle Amministrazioni appellate nella citazione di primo grado (cfr. Cass. Sez. III 22/09/1986, n. 5699), non è significativo, perché è stato reso nella diversa ipotesi di invalidità temporanea assoluta, con la conseguente sospensione della prestazione del servizio da parte dell'impiegato.

Il caso in esame attiene, invece, alla fattispecie della morte dell'impiegato nello svolgimento del dovere, per fatto illecito di terzi, con la conseguente perdita irreversibile - della prestazione lavorativa - subita dal datore di lavoro.

Peraltro, in tal caso, non sarebbe configurabile un danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento letale e consistente nel necessitato esborso degli stipendi nonostante la mancanza delle prestazioni lavorative. Sul punto soccorre la sentenza n. 174/1971 delle S.U. della Corte di Cassazione, che, nell'affermare che è definitiva ed irreparabile (e, quindi, in concreto risarcibile) la perdita subita dal creditore, quando si tratti di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore (nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti), ha precisato che *“quando si tratti di un rapporto con prestazioni corrispettive sarà da tener conto del compenso che la perdita subita dal creditore potrà trovare nel quadro del rapporto sinallagmatico e nella disciplina legale delle conseguenze della sopravvenuta impossibilità della prestazione (artt. 1256 e 1463 codice civile). In tal caso, infatti, se da un canto il creditore perderà le prestazioni che dal debitore deceduto gli erano dovute, d'altra parte egli sarà liberato dall'obbligo di eseguire la propria controprestazione e potrà ripetere, anche dagli eredi del debitore, secondo le regole proprie della ripetizione dell'indebito, quella parte del corrispettivo che sia stata già pagata e che corrisponda a prestazioni non più eseguite. Ed è ovvio che, se il creditore non riterrà di avvalersi di tali rimedi, la relativa perdita non potrà mai riguardarsi come conseguenze immediata e diretta del fatto del terzo”*).

Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve escludersi un' idoneità potenziale del mero evento lesivo dell'altrui diritto di credito a produrre il danno, non essendo stata dimostrata la ricorrenza degli indicati requisiti, condizionanti l'insorgenza del diritto al risarcimento (Cass. n. 1459/1978).

Va pertanto accolto, in relazione alla statuizione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, il secondo motivo, alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

Ne consegue la riforma *in parte qua* della sentenza impugnata, limitatamente al rapporto processuale tra Speciale Antonino Filippo, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, dall'altro.

Infatti, stante il rapporto di scindibilità che lega la posizione dello Speciale a quella del convenuto Micale (non essendo il rapporto originario che lo riguarda dipendente da quello relativo alla distinta posizione del coobbligato), è ormai passata in giudicato, per mancata impugnazione, la statuizione di condanna di Micale Daniele Natale.

Restano assorbiti il terzo motivo (con il quale l'appellante deduce l'eccessività della condanna a titolo di danno patrimoniale e la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. per la pronuncia di condanna, per il suddetto titolo, in misura superiore rispetto alla somma richiesta, ammontante ad € 305.192,18) e il quarto motivo (con il quale lo Speciale deduce l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese processuali, atteso che, all'esito del giudizio, deve procedersi d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo presente l'esito complessivo della lite - cfr. Cass. n. 21139/2020; Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 6259/2014).

Lo Speciale, in quanto comunque soccombente, va condannato a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno le spese di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione peraltro per quattro quinti, essendo stata rigettata la domanda di danni patrimoniali, ed essendo stata accolta solo quella (di minore ammontare) di danni non patrimoniali.

Le dette spese, come in dispositivo, vengono liquidate secondo il vigente D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 in rapporto allo scaglione (€ 26.000,01/€ 52.000,00) di riferimento, nella specie, individuato sulla base della domanda (cd. «disputatum») nonché, stante l'accoglimento parziale, sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd. «decisum»).

Vanno poste definitivamente a carico di entrambe le suddette parti in misura eguale le spese della c.t.u., sì come già liquidate con separato decreto in atti.

Le spese del grado vanno, infine, dichiarate irripetibili nei confronti di Micale Daniele Natale, rimasto contumace, mentre lo Speciale va condannato a pagare le spese di secondo grado a favore di Grasso Marisa, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi stabiliti dal D.M.

147/2022 per le fasi espletate (attesa la modesta attività difensiva in concreto svolta), avuto riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.

Per questi motivi

La Corte,

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1713/2021 R.G.C.A.,

dichiara la contumacia di Micale Daniele Natale;

accoglie parzialmente l'appello proposto da Speciale Antonino Filippo avverso la sentenza n. 2210/2021 del 14 maggio 2021 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 2616/2015 R.G.);

per l'effetto, in parziale riforma della suddetta sentenza, rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta nei confronti di Speciale Antonino Filippo;

rigetta, nel resto, l'appello;

compensa per quattro quinti le spese di entrambi i gradi del giudizio tra Speciale Antonino Filippo, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, dall'altro, e condanna il primo a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno il restante quinto di spese, che liquida nell'intero: 1) quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso unico di avvocato (€ 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, € 2.905,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge; 2) quanto al presente grado, in complessivi € 6.946,00 per compenso unico (€ 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;

pone definitivamente a carico di entrambe le suddette parti in misura eguale le spese della c.t.u., sì come già liquidate con separato decreto in atti;

condanna Speciale Antonino Filippo alla rifusione, in favore di Grasso Marisa, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per compenso (€ 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1.735,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;

dichiara irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti di Micale Daniele Natale;

conferma, nel resto, la sentenza di primo grado.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il giorno 1 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott.ssa Claudia Cottini

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Centaro

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011